DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

130 / 2019 del 19/04/2019

***Oggetto*: CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ORGANI, TESSUTI E CAMPIONI BIOLOGICI, TRASFERIMENTO DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER LE ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO E ACCOMPAGNAMENTO DEI PAZIENTI RICEVENTI CONVOCATI PER IL TRAPIANTO - PROVVEDIMENTI**

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – VIA A. CAMPANINI 6 - 20124 MILANO
TEL. 02.671291 – TELEFAX 02.67129002 – COD.FISC. E P. IVA 03128170135
PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT WWW.AREU.LOMBARDIA.IT

Copia informatica per consultazione

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ORGANI, TESSUTI E CAMPIONI BIOLOGICI, TRASFERIMENTO DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER LE ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO E ACCOMPAGNAMENTO DEI PAZIENTI RICEVENTI CONVOCATI PER IL TRAPIANTO - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 148/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L. 33/2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v), tra le altre funzioni, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
- dal mese di maggio 2010, l'AREU gestisce le attività relative all'organizzazione del trasporto di organi, tessuti ed équipe chirurgiche e pazienti candidati a trapianto;
- tale attività viene gestita e coordinata, attraverso una postazione attiva H24 per 365 giorni all'anno, presso la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU Metropolitana di Milano (di seguito per brevità solo SOREU), che garantisce la ricezione centralizzata delle chiamate e organizza il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto;
- la predetta postazione è presidiata da personale tecnico dedicato alla gestione dei rapporti sia con il Centro di Riferimento Regionale - NITp (Nord Italia Transplant program), ubicato presso il Policlinico di Milano, sia con i Centri Trapianto e le Banche dei Tessuti di Regione Lombardia;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" il quale prevede:
  - all'art. 1, comma 1 che "Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, … sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, ... L'Associazione è persona giuridica di diritto privato … ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale ...";
  - all'art. 1, comma 6 "L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, … e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. …";

- all'art. 1-bis, comma 1 "I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, …, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale ... I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale";
- all'art. 1-bis, comma 2 "I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale";
- il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

VISTA la scrittura privata, di cui al prot. AREU n. 2279 del 20.04.2016, perfezionata tra la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia (ente pubblico non economico P.IVA e C.F. n. 13669721006 con sede a Milano in Via Pucci n. 7) e l'Associazione di Promozione Sociale (APS) Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como (ente di diritto privato P.IVA e C.F. 03492670132 con sede a Como in Via Italia Libera n. 11) in data 15.04.2016 ad oggetto "Subentro nel rapporto convenzionale della Croce Rossa Italiana – trasporto organi e tessuti, trasferimento dell'équipe chirurgica che eseguirà il prelievo e del paziente ricevente a scopo di trapianto" con la quale è stato definito che:

- Art. 2 "L'APS (n.d.r. Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como) ha derivato dallo Statuto dell'Associazione Italiana di Croce Rossa (DPCM n. 97/2005) funzioni e compiti, mentre l'iscrizione al Registro delle APS è conseguenza diretta dell'applicazione del D.Lgs. n. 178/2012";
- Art. 3 "CRI Lombardia (n.d.r. Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia) si è impegnata affinché le attività programmate siano rese (n.d.r. di cui alla deliberazione AREU n. 355/2014) con continuità per il periodo preventivamente concordato …";
- Art. 4 "CRI (n.d.r. Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia) si impegna a sostituire a sé l'APS Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como nei rapporti derivanti dal contratto con prestazioni corrispettive di cui in premessa, per le attività che non sono state ancora eseguite, e che con la presente la APS CRI (n.d.r. APS Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como) vi consenta ed accetta di subentrare per la durata dei predetti accordi che sono quelli richiamati e sottoscritti nell'atto originario";

- Art. 5 "L'eventuale rinnovo è oggetto di apposito nuovo atto. …";

RICHIAMATI:

- i provvedimenti deliberativi AREU n. 201/2013, n. 261/2013, n. 355/2014, n. 363/2016 e n. 30/2018 che avevano approvato, a decorrere dal 01.10.2013 sino al 31.12.2018, le convenzioni per il servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto con mezzi su ruota tra AREU e l'Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale della Lombardia (ente pubblico non economico) e Comitato della Provincia di Como, e che il servizio è sempre stato diligentemente svolto dalla stessa CRI;
- le note prot. AREU e la nota AREU 2018/11502 con la quale è stata avanzata a CRI Comitato della Provincia di Como proposta di rinnovo della predetta convenzione dal 01.01.2019 al 31.03.2019 alle medesime condizioni economiche ed operative, ricevendo dalla stessa risposta favorevole con trasmissione di accettazione di cui alla nota prot. AREU 2019/399;

EVIDENZIATO che il servizio in parola è sempre stato diligentemente svolto dalla stessa Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como;

DATO ATTO che, al fine di non interrompere il predetto servizio essenziale di trasporto, nelle more del perfezionamento di un nuovo accordo per l'anno 2019, risulta necessario procedere a rinnovo della convenzione in oggetto per il periodo di tempo sino al 30.06.2019;

RICHIAMATE la nota prot. AREU 2019/3262 del 29.03.2019 con la quale l'Azienda ha avanzato proposta di prosecuzione del servizio in oggetto alle medesime condizioni economiche e operative dal 31.03.2019 al 30.06.2019 e la nota di cui al prot. AREU 2019/3315 del 01.04.2019 con cui CRI Comitato della Provincia di Como ha accettato la predetta proposta di continuare collaborare per lo svolgimento del servizio per il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto (di seguito per brevità trasporto organi ed équipe) che deve essere svolto con mezzi su ruota per le destinazioni disposte dalla predetta SOREU;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento rappresenta una prosecuzione di attività già in essere negli esercizi precedenti, adottato a parità di condizioni economiche;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il rinnovo della convenzione per il servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto con mezzi su ruota tra AREU e Croce Rossa Italiana - Comitato della Provincia di Como;

2. di disporre che la convenzione in parola decorre, al fine di garantire e assicurare la continuità del servizio, dalle ore 23:59 del 31.03.2019 e sino al il 30.06.2019, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di evidenziare l'utilità di provvedere a effettuare l'affidamento alla Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como, operato sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza e tutela del pubblico interesse, cosicché AREU possa assolvere alla propria funzione inerente il coordinamento del trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento dell'équipe chirurgica per l'attività di prelievo e di trapianto e accompagnamento del paziente ricevente convocato per il trapianto
4. di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati nel Bilancio preventivo inerente l'esercizio dell'anno 2019 al conto n. 30.20.21.50 (costi per attività trasporto organi e tessuti) della contabilità aziendale;
5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento rappresenta la prosecuzione di attività, previste dall'art. 16 della Legge regionale della Lombardia n. 33/2009, già in essere negli esercizi precedenti, adottato a parità di condizioni economiche
6. disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutte le Strutture aziendali interessate e al Responsabile della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dell'Area Metropolitana, che gestisce e coordina le attività relative all'organizzazione per il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento delle équipe chirurgiche per le attività di prelievo e di trapianto e accompagnamento dei pazienti riceventi convocati per il trapianto con mezzi su ruota, ai sensi della convenzione sottoscritta tra AREU e ASST GOM Niguarda di Milano;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore SC Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

Atto sottoscritto con firma digitale.
Imposta di bollo pari a €224. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

CONVENZIONE
PER IL TRASPORTO DI ORGANI, TESSUTI e CAMPIONI BIOLOGICI, TRASFERIMENTO DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER LE ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO E ACCOMPAGNAMENTO DEI PAZIENTI RICEVENTI CONVOCATI PER IL TRAPIANTO

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito denominata AREU), con sede a Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale *pro-tempore*;

E

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO (di seguito denominata CRI), con sede a Como, Via Italia Libera n. 11, C.F./P.IVA 03492670132, in atto rappresentato da Matteo Fois, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente *pro-tempore*.

Congiuntamente definite Parti.

Visti:

- il comma 1, dell'articolo 16 della Legge regionale n. 33/2009 che prevede "L'Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) …, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale … il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, …";
- il D.Lgs. n. 178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" prevede:
    - All'art. 1, comma 1 che "Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, … sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, ... L'Associazione è persona giuridica di diritto privato … ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale ...";
    - All'art. 1, comma 6 "L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, … e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. …";
    - All'art. 1-bis, comma 1 "I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, …, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale ... I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.";

Copia informatica per consultazione

- All'art. 1-bis, comma 2 "I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.";

- il D.Lgs. n. 117/2107 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- i provvedimenti deliberativi AREU n. 201/2013, n. 261/2013 e n. 355/2014 avevano approvato, a decorrere dal 01.10.2013 sino al 31.12.2016, le convenzioni per il servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto con mezzi su ruota tra AREU e l'Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Regionale della Lombardia (ente pubblico non economico), e che il servizio è sempre stato diligentemente svolto dalla stessa CRI;
- la scrittura privata, di cui al prot. AREU n. 2279 del 20.04.2016, perfezionata tra Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia (ente pubblico non economico P.IVA e C.F. n. 13669721006 con sede in Milano Via Pucci n. 7) e l'Associazione di Promozione Sociale (APS) Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como (ente di diritto privato P.IVA e C.F. 03492670132 con sede in Como Via Italia Libera n. 11) in data 15.04.2016 ad oggetto "Subentro nel rapporto convenzionale della Croce Rossa Italiana – trasporto organi e tessuti, trasferimento dell'équipe chirurgica che eseguirà il prelievo e del paziente ricevente a scopo di trapianto" nella quale viene definito che:
  - Art. 2 "L'APS (n.d.r. Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como) ha derivato dallo Statuto dell'Associazione Italiana di Croce Rossa (DPCM n. 97/2005) funzioni e compiti, mentre l'iscrizione al Registro delle APS è conseguenza diretta dell'applicazione del D.Lgs. n. 178/2012";
  - Art. 3 "CRI Lombardia (n.d.r. Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia) si è impegnata affinché le attività programmate siano rese (n.d.r. di cui alla deliberazione AREU n. 355/2014) con continuità per il periodo preventivamente concordato …";
  - Art. 4 "CRI (n.d.r. Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia) si impegna a sostituire a sé l'APS Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como nei rapporti derivanti dal contratto con prestazioni corrispettive di cui in premessa, per le attività che non sono state ancora eseguite, e che con la presente la APS CRI (n.d.r. APS Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Como) vi consenta ed accetta di subentrare per la durata dei predetti accordi che sono quelli richiamati e sottoscritti nell'atto originario";
  - Art. 5 "L'eventuale rinnovo è oggetto di apposito nuovo atto. …".

Premesso che:

- dal mese di maggio 2010, l'AREU gestisce le attività relative all'organizzazione del trasporto di organi, tessuti ed équipe chirurgiche e pazienti candidati a trapianto;
- tale attività viene gestita e coordinata, attraverso una postazione attiva H24 per 365 giorni all'anno, presso la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU Metropolitana di Milano (di seguito per brevità solo SOREU), che garantisce la ricezione

centralizzata delle chiamate e organizza il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto;

- predetta postazione è presidiata da personale tecnico dedicato alla gestione dei rapporti sia con il Centro di Riferimento Regionale - NITp (Nord Italia Transplant program), ubicato presso il Policlinico di Milano, sia con i Centri Trapianto e le Banche dei Tessuti di Regione Lombardia;
- in tale contesto CRI si è resa disponibile a continuare collaborare per lo svolgimento del servizio per il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto (di seguito per brevità trasporto organi ed équipe) che deve essere svolto con mezzi su ruota per le destinazioni disposte dalla predetta SOREU.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto e argomentato si ritiene utile provvedere a effettuare un affidamento in via diretta a CRI, operato sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza e tutela del pubblico interesse, senza l'espletamento di procedure di assegnazione pubbliche, cosicché AREU possa assolvere alla propria funzione inerente il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento dell'équipe chirurgica per l'attività di prelievo e di trapianto e accompagnamento del paziente ricevente convocato per il trapianto.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(oggetto della convenzione)

1) La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività necessarie per garantire il trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento di équipe chirurgiche e di pazienti candidati al trapianto.

2) Predetta funzione viene gestita e coordinata attraverso una postazione operativa - H24 per 365 giorni all'anno - presso la SOREU, la quale garantisce la ricezione centralizzata delle chiamate, organizza i trasporti e attiva le missioni inoltrando le richieste alla Centrale Operativa della CRI.

3) L'attività prelievo di organi e quindi il trasferimento delle équipe può interessare ed essere svolta sia in Regione Lombardia sia presso tutte le altre regioni dell'Italia o Paesi esteri.

4) Per permettere lo svolgimento dell'attività di cui al predetto comma 1, AREU concederà a CRI, in comodato d'uso gratuito, gli automezzi necessari che saranno, in base alle necessità operative della SOREU, dislocati sul territorio regionale.

5) Nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo, la SOREU potrà richiedere a CRI di effettuare anche i trasferimenti delle équipe dei Centri di Riferimento Regionale per l'ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation cioè Ossigenazione Extracorporea a Membrana), attraverso l'utilizzo di un idoneo autoveicolo appartenente alla flotta dei trapianti con autista per il trasferimento dell'équipe sanitaria ECMO e dei relativi materiali sanitari impiegati.

6) Tutte le predette attività sono svolte nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 2
(disciplina del rapporto)

1) Il rapporto tra le Parti è regolato dalla presente convenzione.

2) Il rapporto convenzionale è altresì regolato, per quanto non previsto dalla presente convenzione dal codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

3) CRI è tenuta, nell'erogazione delle prestazioni richieste, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale e s'impegna ad applicare le disposizioni di AREU, anche attraverso il recepimento di procedure e istruzioni operative specifiche.

4) Nel caso di insorgere di eventuali problematiche derivanti dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, di procedure o protocolli operativi per l'espletamento del servizio di cui al precedente articolo 1, verrà attivato un apposito tavolo di confronto tra AREU/SOREU e CRI.

Articolo 3
(attività operativa)

1) SOREU garantisce:

a) la ricezione centralizzata delle richieste di intervento avanzate dal CIR (Centro InteRegionale) del NITp (Nord Italia Transplant program) e dai Centri Trapianto, dalle Banche Regionali dei Tessuti, gestita da personale esperto, in grado di interagire con il richiedente, di identificare il mezzo idoneo in base al tipo di prelievo da effettuare e/o alla distanza da percorrere e di monitorare la missione durante il suo svolgimento;

b) la gestione centralizzata delle richieste mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili, affidate a una rete telefonica, una base di dati dedicati al trasporto delle équipe di prelievo ed alla movimentazione degli organi;

c) la sicura e rapida attivazione e trasmissione alla Centrale Operativa di CRI della missione per svolgere l'attività di trasporto organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento dell'équipe chirurgica per l'attività di prelievo e di trapianto e accompagnamento del paziente ricevente convocato per il trapianto. L'attivazione avverrà a mezzo di telefonata dalla SOREU a CRI, con la successiva trasmissione via e-mail di tutti i dettagli della missione. Tramite il sistema EmMA web CRI potrà monitorare le missioni e acquisire le informazioni utili, ai soli fini amministrativi;

d) il monitoraggio continuo delle missioni attive e la presa in carico degli eventi imprevisti ai fini della gestione degli stessi;

e) l'allertamento via e-mail alla Centrale Operativa di CRI circa la presenza di potenziali donatori presenti in Regione Lombardia e, qualora possibile, di imminenti missioni anche extra-regione.

2) CRI garantisce:

a) l'operatività H24 per tutto l'arco dell'anno di una propria Centrale Operativa specificatamente individuata per il servizio di cui al comma 1 dell'articolo 1, la cui sede deve essere comunicata ad AREU entro 5 giorni dal perfezionamento della presente convenzione, e che sia idonea a ricevere l'attivazione da parte della SOREU delle

missioni per l'attività di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici, trasferimento dell'équipe chirurgica per l'attività di prelievo e di trapianto e accompagnamento del paziente ricevente convocato per il trapianto;

b) la messa a disposizione degli autisti necessari ad assicurare il trasferimento della équipe e dei suoi materiali, di cui al precedente articolo 1, o nel caso in cui la SOREU lo disponga anche più équipe contemporaneamente, dagli ospedali sedi di Centro Trapianto d'Organo agli ospedali presso i quali si trova il donatore in osservazione (Centri di prelievo);

c) il trasporto degli organi, tessuti e campioni biologici dai Centri di prelievo ai Centri Trapianto d'Organo e/o ai laboratori analisi indicati dalla SOREU;

d) di utilizzare per la gestione di tutte le missioni l'applicativo informatico e informativo (EmMA web) messo a diposizione dalla SOREU e di compilare sempre per ogni missione la relativa scheda informatica inserendo i dati con le modalità operative stabilite dalla SOREU;

e) la messa a disposizione delle necessarie dotazioni (personal computer, stampante, linee dati e fonia dedicate, casella e-mail dedicata ecc.) nonché di apparati di telefonia fissa dedicati allo svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione;

f) l'orario di attivazione degli autisti e degli automezzi così come di seguito indicato:

<table>
<tr><th colspan="5">AUTOMEZZI DEDICATI AL SERVIZIO</th></tr>
<tr><th>Mezzo</th><th colspan="2">Territorio di stazionamento</th><th>Fascia oraria di attivazione/operatività</th><th>Tempi di attivazione</th></tr>
<tr><td>Furgone</td><td rowspan="2">Cusano Milanino</td><td rowspan="2">Cusano Milanino
v. Pedretti, 53</td><td rowspan="2">dalle 19.00 alle 07.00
dalle 07.00 alle 19.00
+ autista x provette
nei giorni feriali
(Lun-Ven 9:00-18:00)</td><td rowspan="8">• partenza entro 30 minuti dall'attivazione

• posizionamento entro il target indicato nel più breve tempo possibile</td></tr>
<tr><td>Autovettura</td></tr>
<tr><td>Furgone</td><td rowspan="2">Bergamo</td><td rowspan="2">Bergamo
v. della Croce Rossa, 2</td><td rowspan="2">dalle 19.00 alle 07.00
dalle 07.00 alle 19.00</td></tr>
<tr><td>Autovettura</td></tr>
<tr><td>Furgone</td><td>San Donato Milanese</td><td>San Donato Milanese
v. Croce Rossa, 6</td><td>dalle 17.00 alle 05.00</td></tr>
<tr><td>Furgone</td><td>Como</td><td>Como
v. Italia Libera, 11</td><td rowspan="3">dalle 18.00 alle 06.00
oppure
dalle 20.00 alle 08.00</td></tr>
<tr><td>Furgone</td><td>Lipomo (CO)</td><td>Lipomo
v. Oltrecolle, 289</td></tr>
<tr><td>Furgone</td><td>Lomazzo (CO)</td><td>Lomazzo
v. Milano, 24</td></tr>
<tr><td>Autovettura</td><td>Monza</td><td>Monza
v. Pacinotti, 2</td><td>dalle 18.00 alle 06.00</td></tr>
</table>

g) la SOREU può, durante la fascia diurna infrasettimanale e feriale, attivare la postazione di Cusano Milanino per il trasporto di tessuti e campioni biologici nell'area metropolitana con l'impiego di un autista ulteriore rispetto a quello presente presso la postazione in attesa dell'assegnazione di una missione ai fini della presente convenzione.

h) ai fini del riconoscimento dell'effettivo orario di attivazione fa fede esclusivamente quello indicato dall'applicativo gestionale EmMA della SOREU. Si intende come autista e mezzo impegnato quello in servizio al momento dell'attivazione. Una volta attivata una missione la stessa deve essere iniziata e portata a termine anche nel caso in cui la stessa si protragga e concluda oltre l'orario di attivazione e operatività. La SOREU ha possibilità di attivare un mezzo nella fascia oraria di operatività chiedendone il posizionamento oltre l'orario di operatività, affinché lo stesso possa posizionarsi nel luogo di destinazione entro massimo 120 minuti decorrenti dalla fine della predetta fascia oraria;

i) il trasferimento dell'équipe chirurgiche di prelievo, dei loro materiali e degli organi, tessuti e campioni biologici per e dalle sedi aeroportuali o le elisuperfici indicate dalla SOREU, nel caso in cui il trasporto venga effettuato anche con mezzi aerei ad ala fissa o rotante;

j) ad attenersi durante lo svolgimento della missione alle indicazioni operative impartite dalla SOREU.

3) La SOREU verificherà, a trasporto concluso, la rispondenza tra servizio richiesto e servizio prestato e certificherà la conformità dell'intervento alle condizioni sopra elencate.

4) CRI deve applicare, su indicazione di AREU, principi e strumenti di miglioramento continuo della qualità e di gestione del rischio.

5) La priorità d'ingaggio dei mezzi da parte della predetta SOREU è rappresentata nella seguente tabella e si intende prioritariamente resa a favore della flotta dei mezzi AREU:

CENTRO TRAPIANTO	**I° partenza postazione CRI**	**II° partenza postazione CRI**
BERGAMO	Bergamo	in base alle risorse disponibili
BRESCIA	Bergamo	in base alle risorse disponibili
MI - ASST NIGUARDA	Cusano M.	Como/Lomazzo/Lipomo*
MI - POLICLINICO	Cusano M.	Como/Lomazzo/Lipomo*
MI - S. RAFFAELE	Monza	Como/Lomazzo/Lipomo*
MI - IST. TUMORI	S. Donato M.	Como/Lomazzo/Lipomo*
PAVIA	S. Donato M.	Como/Lomazzo/Lipomo*
VARESE	Como/Lomazzo/Lipomo*	in base alle risorse disponibili
BANCHE TESSUTI	**I° partenza postazione CRI**	**II° partenza postazione CRI**
MI - CARDIOLOGICO	S. Donato M.	Monza
MI – ASST NIGUARDA cute	Cusano M.	Monza
MI – ASST G. PINI	Cusano M.	Como/Lomazzo/Lipomo*
* i mezzi dell'area comasca verranno ingaggiati a rotazione, in base alla disponibilità indicata di volta in volta direttamente da CRI		

Nel caso di trasporto di équipe e/o organi su lunghe percorrenze, devono essere ingaggiati, se disponibili, prioritariamente mezzi con 2 autisti.

La predetta pianificazione rappresenta una indicazione che la SOREU potrà diversamente articolare nel caso in cui, a indiscutibile parere della stessa, ritenga utile adottare un ordine di partenza differente dei mezzi, in base alle contingenti e numerose variabili da gestire, quali ad esempio:

- tempi brevi di attivazione (generalmente per motivi clinici) richiesti dal NITp o dalle équipe chirurgiche;
- tipologia del mezzo da utilizzare (autovettura 4 posti o pullmino 8 posti);
- livello di copertura del territorio con i restanti mezzi;
- costi per il sistema sanitario regionale;

e tenendo, altresì, conto della disponibilità delle risorse, degli orari di ingaggio e delle attività in corso e programmate.

I mezzi di back-up messi a disposizione da CRI vengono ingaggiati dalla SOREU solo dopo l'impiego di tutti i mezzi AREU.

Articolo 4
(personale)

1) Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente convenzione CRI impiega personale proprio, ovvero di altri Comitati della Croce Rossa Italiana presenti in Regione Lombardia, quantificato in totale in circa 150 operatori (con un rapporto orario rappresentato almeno per il 70% da personale dipendente e la restante parte da volontari) idoneo alla guida secondo i criteri definiti dalla vigente normativa di riferimento e dalla presente convenzione, quali:

   a) il possesso della certificazione soccorritore-esecutore;

   b) l'abilitazione alla guida dei mezzi in urgenza;

   c) aver svolto negli ultimi 18 mesi almeno 200 ore di attività per il servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero.

   CRI ASP approntera, in collaborazione con la SOREU se da questa ritenuto necessario, uno specifico corso informativo rivolto al personale autista, per mezzo del quale illustrerà rischi e problematiche della guida in urgenza con patente civile. Per quanto riguarda la patente di servizio, invece, s'intendono confermate le disposizioni di legge.

   CRI trasmette con cadenza semestrale (entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno) alla SOREU l'intero elenco del personale (specificando le seguenti informazioni: Comitato d'appartenenza, cognome, nome, dipendente o volontario, indirizzo completo di residenza, data e luogo di nascita, numero carta d'identità) impegnato nel servizio in parola, e, nel caso in cui ve ne siano, eventuali aggiornamenti con cadenza trimestrale.

2) Il personale di CRI deve esporre, sulla divisa in dotazione, il tesserino personale di identificazione e avere sempre con sé un documento di identità in corso di validità.

3) CRI si impegna, su indicazione della SOREU, a ospitare sui mezzi personale dichiarato indispensabile per una più efficace gestione della specifica missione (es. personale

AREU/SOREU, accompagnatori dei pazienti candidati al trapianto, ecc.) compatibilmente con i posti disponibili.

4) Qualsiasi malore/infortunio coinvolga l'autista dell'automezzo in turno, presente presso una delle sopra individuate sedi CRI, deve essere immediatamente comunicato alla SOREU; la sua sostituzione dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro un massimo di 60 minuti dal momento della comunicazione alla SOREU.

5) CRI ha facoltà di inserire sul mezzo proprio personale in formazione, in aggiunta al normale equipaggio, per un massimo complessivo di una unità e compatibilmente con il numero dei soggetti trasportati e trasportabili sullo stesso.

6) CRI si impegna a sottoporre il personale dipendente e non, alle visite mediche d'idoneità come previsto dalla normativa vigente.

7) Il personale impegnato in qualità di autista deve aver compiuto la maggiore età e non aver compiuto il settantunesimo anno di età. Il buon andamento dell'attività svolta dagli autisti sarà valutata ai fini del gradimento dall'AREU. In caso di non gradimento di alcuni autisti AREU potrà richiedere a CRI l'immediata sostituzione degli stessi.

8) Il personale impiegato ai fini dell'esecuzione della presente convenzione deve appartenere a CRI ovvero a uno degli altri Comitati della Croce Rossa Italiana presenti in Regione Lombardia.

9) L'autista deve possedere la capacità di utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere i luoghi indicati dalla SOREU anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza, e di tutte le altre risorse necessarie allo svolgimento della mansione affidata ai sensi della vigente convenzione.

10) È responsabilità dell'autista di CRI comunicare in tempo reale alla SOREU: gli stati della missione, i km percorsi ed eventuali ritardi/imprevisti, i nominativi del personale trasportato e il nominativo del personale a cui vengono consegnati organi/tessuti/campioni biologici.

11) È responsabilità dell'autista di CRI comunicare in tempo reale alla SOREU eventuali guasti o danni ai mezzi per sinistri o altre fattispecie, anche senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Articolo 5
(automezzi)

1) Ai fini della realizzazione della presente convenzione AREU concederà a CRI, in comodato d'uso gratuito, numero 9 automezzi.

2) CRI si impegna affinché il proprio personale conduca gli automezzi di cui al precedente comma 1 che risultano iscritti al Pubblico Registro Automobilistico civile.

3) Gli automezzi, quando non in missione, devono essere, di norma, custoditi al coperto presso idonei locali di stazionamento, adeguatamente alimentati e pronti all'uso (pieno di carburante, idoneamente puliti sia all'esterno sia all'interno …). I veicoli non possono essere impiegati per funzioni estranee alla presente convenzione.

4) I costi relativi alla sostituzione o riparazione degli autoveicoli e loro accessori, conseguenti a danneggiamenti dovuti ad accertata incuria, dolo o colpa grave del personale di CRI, sono a totale carico di CRI stessa. In tutte le altre fattispecie AREU

manleva CRI da qualsiasi responsabilità.

5) Per poter far fronte a nuove e/o contingenti situazioni la SOREU può richiedere a CRI la messa a disposizione di ulteriori idonei automezzi e autisti, rientranti nella disponibilità diretta di CRI stessa, con un preavviso di almeno 5 ore. Tali maggiori disponibilità saranno economicamente riconosciute da AREU a CRI.

   CRI s'impegna a rispondere entro un'ora alla richiesta della SOREU, fatta salva l'effettiva disponibilità degli ulteriori automezzi richiesti, aggiuntivi rispetto ai tre veicoli di backup che sono sempre garantiti. Si precisa che, in tale contesto, nel caso in cui CRI avesse la disponibilità fisica di automezzi forniti da AREU questi dovranno essere usati prioritariamente con l'eventuale messa a disposizione del solo autista da parte di CRI, per le sedi ove sia presente un mezzo di backup di CRI che potrà essere richiesto a copertura durante l'assenza del mezzo AREU. Ove invece non fosse presente tale mezzo di backup su richiesta della SOREU CRI opererà con un proprio autista e mezzo aggiuntivo.

6) La SOREU può richiedere a CRI, per poter effettuare il backup degli automezzi di proprietà di AREU, la messa a disposizione, per tutto il tempo necessario, di idonei automezzi rientranti nella disponibilità diretta delle CRI stessa. Tali maggiori disponibilità saranno economicamente riconosciute da AREU a CRI.

7) La SOREU può richiedere a CRI, in occasione di specifiche missioni, la messa a disposizione di idonei seggiolini omologati per il trasporto di bambini secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.

8) Nel caso di notifica ad AREU di sanzioni amministrative elevate a seguito di infrazioni al Codice della Strada commesse dal personale di CRI alla guida dei mezzi di AREU si procedere come segue:

   a. Infrazione commessa durante una missione:

      1. se l'infrazione è commessa durante un tragitto per il quale la SOREU aveva disposto l'attivazione dei dispositivi luminosi e sonori, AREU provvede a depositare idoneo ricorso all'autorità competente per richiedere l'archiviazione dell'infrazione;

      2. se invece l'infrazione è commessa durante un tragitto per il quale la SOREU non aveva disposto l'attivazione dei dispositivi luminosi e sonori, AREU provvede al pagamento, entro i termini massimi prescritti, della sanzione amministrativa la quale sarà successivamente addebitata a CRI;

   b. Infrazione non commessa durante una missione:

      1. AREU provvedere, entro i termini massimi prescritti, al pagamento della sanzione amministrativa, la quale sarà successivamente addebitata a CRI.

   Nel caso in cui l'infrazione commessa, di cui alle precedenti lettere a) e b), preveda anche la comunicazione dei dati del conducente, compresi gli estremi della patente di guida, CRI si impegna a trasmettere ad AREU, entro e non oltre 10 giorni, tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Articolo 6
(radiocollegamenti)

1) L'AREU si impegna a dotare, per l'espletamento del servizio, ogni automezzo di n. 1 apparato di telefonia mobile dotato di relativa SIM.

2) L'uso di un mezzo privo delle apparecchiature fornite deve preventivamente essere autorizzato dalla SOREU.

3) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature e loro accessori, a seguito di smarrimenti o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave, sono a totale carico di CRI. Sia in caso di furto sia di incidente stradale il costo derivante dall'acquisto o il ripristino di una nuova apparecchiatura è a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertato dolo o colpa grave di CRI.

4) La modalità di impiego delle apparecchiature sono regolamentate da protocolli operativi stabiliti da AREU. CRI deve informare il personale sull'utilizzo e la manutenzione del sistema di comunicazione presente a bordo dei mezzi, secondo le indicazioni e le procedure della SOREU.

5) CRI presso la propria Centrale Operativa deve fornire un indirizzo e-mail, dedicato al servizio, al fine di garantire, in alternativa, la ricezione da parte del personale in servizio le comunicazioni inerenti le attività previste dal presente testo convenzionale.

6) L'autista dell'automezzo durante lo svolgimento della missione ha l'obbligo di comunicare, attraverso le apparecchiature di radiocomunicazione, gli "stati" di servizio in tempo reale. Nel caso in cui ciò non fosse oggettivamente possibile l'autista è tenuto a registrarne l'orario. Inoltre l'autista deve fornire tutte le informazioni (ad esempio: eventuali ritardi/imprevisti e qualsiasi altra informazione utile a gestire l'evento) relative alla missione, secondo le modalità definite dalla SOREU.

Articolo 7
(riservatezza)

1) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati che saranno forniti dalla SOREU a CRI dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ed utilizzati unicamente per l'espletamento delle prestazioni convenzionali.

2) A seguito del perfezionamento della presente convenzione AREU provvederà, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2004, a nominare CRI quale proprio Responsabile esterno.

3) Le Parti si impegnano a garantire il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Decreto Legislativo n. 196/2003, in particolare dichiarano:

   a) che i dati personali forniti ai fini della presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003;

   b) che il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire, elaborare e trasmettere i dati medesimi;

   c) la trasmissione dei dati forniti da e verso CRI avverrà anche in via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003.

4) In osservanza anche a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, il personale di CRI non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, informazioni o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

5) AREU rende disponibile un sistema automatizzato (EmMA web) di trasferimento dei dati degli interventi, utili ai fini gestionali di CRI.

6) CRI è tenuta a fornire, entro 7 giorni, su richiesta della SOREU ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l'attività oggetto di convenzione.

7) A CRI non è consentito gestire in proprio qualunque richiesta di informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti l'attività oggetto della convenzione, ricevuta da terzi, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dalla Autorità Giudiziaria (fatta salva la tempestiva comunicazione all'AREU e alla SOREU). Ogni eventuale altra richiesta va inoltrata tempestivamente e direttamente all'AREU.

Articolo 8
(obbligo nei confronti del personale)

1) CRI è obbligata a:

a) osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale. In particolare deve assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

b) applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Articolo 9
(formazione)

1) CRI si impegna affinché il proprio personale, che verrà addetto allo svolgimento delle attività necessarie per garantire il trasporto organi ed équipe ai fini di trapianti, partecipi con profitto agli eventi formativi che verranno organizzati da AREU per il tramite della SOREU.

2) AREU si rende disponibile a erogare a titolo gratuito la formazione di cui al precedente articolo 1 presso una sede di CRI, che la stessa metterà a disposizione a titolo gratuito.

Articolo 10
(condizioni economiche e pagamenti)

1) Per le prestazioni di cui alla presente convenzione AREU corrisponderà a CRI i seguenti importi oltre IVA (se dovuta):

a)	diritto fisso per gestione organizzativa e Centrale Operativa	€ 210,00/die
b)	diritto fisso per ora o frazione di ora per singola missione	€ 23,00/ora
c)	diritto fisso per ora impiegata dal personale di CRI per attività connesse alla manutenzione dei veicoli in comodato (max 120 ore/anno) previo parere Struttura Logistica di AREU	€ 23,00/ora
d)	diritto per impiego di mezzi aggiuntivi di proprietà di CRI	€ 1,25/Km
e)	eventuali spese documentate anticipate in nome e per conto di AREU.	

2) La rendicontazione (utilizzando l'apposito schema condiviso tra AREU, SOREU e CRI) inerente l'attività mensile effettuata da CRI, dovrà essere trasmessa alla SOREU, la quale, dopo aver eseguito le necessarie verifiche, restituirà entro 15 giorni dalla ricezione il prospetto validato, cosicché CRI possa provvedere all'emissione della fattura.

   Le ore di cui alla predetta lettera c) devono essere indicate distintamente in calce alla fattura trasmessa da CRI ad AREU.

3) Il soggetto preposto a predisporre le rendicontazioni dell'attività mensile oggetto della presente convenzione, all'emissione delle relative fatture e alla ricezione dei conseguenti versamenti da parte di AREU è individuato esclusivamente Croce Rossa Italiana Comitato della Provincia di Como, con sede a Como, Via Italia Libera n. 11, C.F./P.IVA 03492670132. L'AREU verserà quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa da CRI.

4) Ogni fattura deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

   a) dichiarazione di CRI attestante la correttezza amministrativa e fiscale della rendicontazione;

   b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445/2000 dal Presidente di CRI nella quale si attesti che tutto il personale utilizzato per l'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione è impiegato nel rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, previdenziale e assicurativa e che tutti i relativi adempimenti sono stati rispettati

5) Le eventuali penali applicate, in base a quanto disciplinato dalla presente convenzione, verranno o finanziariamente trattenute a titolo di compensazione dai pagamenti dovuti ai sensi del presente articolo o fatturate da parte di AREU a CRI.

Articolo 11
(penali)

1) Nel caso di inadempimento rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione la SOREU procederà a contestare, per iscritto, l'inadempimento rilevato a CRI.

2) CRI potrà fornire, entro 10 giorni dalla contestazione, le proprie argomentazioni sulla fondatezza dell'inadempimento rilevato e/o idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento e/o produrre dati, informazioni e/o i documenti richiesti.

3) Nel caso in cui la SOREU non ritenga valide le giustificazioni prodotte da CRI, con parere vincolante e preventivo di AREU, si procede all'applicazione della penale, nella misura indicata nella tabella successiva, fatta salva la facoltà di procedere per il risarcimento dei maggiori danni derivati.

INFRAZIONE	***1° sanzione Euro***	***2° sanzione o successive Euro***
Dichiarazione di falso.	*3.000,00*	*5.000,00*
Interruzione operativa del servizio non comunicata alla SOREU.	*2.500,00*	*4.000,00*

Ricezione telefonica e gestione in proprio di richieste di trasporto organi.	*2.000,00*	*4.000,00*
Diffusione pubblicitaria del proprio recapito telefonico come referente diretto per il trasporto di organi.	*1.000,00*	*2.000,00*
Mancata osservanza di quanto previsto dall'articolo "riservatezza e privacy" della presente convenzione.	*200,00*	*400,00*
Assenza dei requisiti richiesti per il personale.	*1.500,00*	*3.000,00*
Impiego dei sistemi acustici e luminosi previsti dalla normativa vigente senza autorizzazione da parte della SOREU.	*1.000,00*	*2.000,00*
Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento oltre il trentesimo minuto.	*300,00*	*500,00*
Mancata compilazione della "Scheda di missione" non giustificata da causa di forza maggiore (sanzione per singola scheda).	*250,00*	*500,00*
Stazionamento e custodia dei mezzi presso luoghi differenti da quelli definiti in convenzione o comunicati dalla SOREU.	*250,00*	*500,00*
Mancata trasmissione entro i tempi previsti di documenti, informazioni, dati richiesti da AREU o dalla SOREU.	*200,00*	*400,00*
Assenza del tesserino identificativo.	*100,00*	*200,00*
Mancato inserimento dei dati nell'applicativo informatico EmMA non giustificato da causa di forza maggiore (per singola missione).	*50,00*	*100,00*
Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SOREU in ambito convenzionale.	*Da 50,00 a 1.000,00*	*Da 100,00 a 2.000,00*
Mancata osservanza dei protocolli operativi inerenti la convenzione trasmessi formalmente dalla SOREU.	*Da 100,00 a 2.000,00*	*Da 200,00 a 4.000,00*
Mancata osservanza del termine previsto per la trasmissione della documentazione a seguito di notifica di verbali per inosservanza del Codice della Strada (art. 5, comma 8 ultimo capoverso)	*50,00*	*100,00*
Mancata osservanza delle disposizioni inerenti la custodia e cura dell'autoveicolo (art. 5, comma 3)	*50,00*	*100,00*

Articolo 12
(polizze assicurative)

1) In riferimento alle disposizioni legislative in materia è fatto obbligo a CRI, ovvero dagli altri Comitati CRI della Regione Lombardia, di stipulare idonee coperture assicurative:
   a) per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento dell'attività esercitata dal proprio personale (dipendente e volontario);
   b) per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale *rischio in itinere*.
2) Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di AREU (ex art. 1916 codice civile).

3) Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, CRI dichiara espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.

4) Nel caso in cui le predette polizze prevedessero franchigie e/o scoperti CRI non potrà opporre, nemmeno parzialmente, le stesse ad AREU.

Articolo 13
(controlli)

1) Controllo dell'attività:

   a) le attività relative all'organizzazione del servizio oggetto della presente convenzione sono svolte sotto il controllo della SOREU;

   b) la SOREU ove riscontrasse anomalie rispetto alle modalità stabilite dalla presente convenzione e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente a CRI;

   c) la SOREU tramite gli Uffici e i Servizi competenti nel rispetto della normativa vigente si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della convenzione.

2) CRI si impegna:

   a) a istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili;

   b) a garantire la corretta applicazione del rapporto convenzionale, mediante controlli finalizzati, limitatamente alla rendicontazione derivante dall'applicazione del presente accordo, ad attestare la correttezza amministrativa, fiscale di tali documenti provvedendo ad emettere, sotto propria responsabilità, specifica attestazione.

Articolo 14
(sospensione della convenzione e risoluzione)

1) L'AREU, in relazione al tipo di inadempimento rilevato, può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale oppure stabilire un termine perentorio per la soluzione dell'inadempimento.

2) Qualora entro il termine sopraindicato CRI non garantisca il ripristino della piena correttezza dei rapporti convenzionali, l'AREU previa diffida, ha facoltà di sospendere il rapporto convenzionale. Nel corso del periodo di sospensione l'AREU imputerà a CRI i costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

3) La convenzione è successivamente risolta se a seguito della sospensione, come sopra regolata, CRI non ripristini la piena correttezza del rapporto convenzionale entro 15 giorni decorrenti dalla notifica della sospensione in assenza di giustificato motivo.

4) In relazione alla gravità dell'inadempimento riscontrato la convenzione è altresì risolta di diritto se la medesima infrazione è contestata altre due volte nei dodici mesi successivi alla prima.

5) A prescindere dalla gravità dell'infrazione l'AREU si riserva la facoltà di risolvere la presente convezione qualora siano contestate più di sei infrazioni, anche diverse, nel

corso dell'anno solare.

6) La convenzione comunque è risolta di diritto nei seguenti casi:

   a) nel caso di violazione da parte di CRI degli obblighi in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale;

   b) qualora CRI richieda o percepisca dal Servizio Sanitario Regionale rimborsi per attività non eseguite, salvo che tale operato sia riconducibile a un documentato errore;

   c) qualora CRI subappalti in tutto o in parte l'attività.

7) In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale CRI è tenuta a restituire nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della risoluzione gli anticipi eventualmente già corrisposti per il periodo di servizio non prestato, salvo risarcimento del maggior danno.

8) CRI, qualora non potesse più provvedere al mantenimento del servizio per documentate e obiettive difficoltà organizzative-gestionali, deve presentare con un anticipo di tre mesi, richiesta scritta e motivata per il recesso del rapporto esclusivamente tramite posta elettronica certificata indirizzata sia ad AREU sia alla SOREU.

Articolo 15
(controversie)

1) In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le Parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le Parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, CRI sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo.

Articolo 16
(durata)

1) La convenzione decorre, al fine di garantire la continuità del servizio, dalle ore 23:59 del 31.03.2018 e sino a tutto il 31.12.2018, con esclusione del tacito rinnovo.

2) Alla scadenza del termine convenuto l'AREU nel caso ritenesse utile pattuire un rinnovo ovvero una riproposizione della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potrà procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra le Parti.

3) Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 90 gg., tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per CRI cr.lombardia@cert.cri.it.

Articolo 17
(spese)

1) Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico di CRI.

2) Sono a carico di CRI le eventuali spese della presente scrittura e accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

Articolo 18
(Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento)

1) CRI è tenuta, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano/Como, *data dell'ultima firma digitale posta sull'atto.*

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO

PROPOSTA DI DELIBERA N. 148/2019

***Oggetto*: CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ORGANI, TESSUTI E CAMPIONI BIOLOGICI, TRASFERIMENTO DELLE ÉQUIPE CHIRURGICHE PER LE ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI TRAPIANTO E ACCOMPAGNAMENTO DEI PAZIENTI RICEVENTI CONVOCATI PER IL TRAPIANTO - PROVVEDIMENTI**

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 04/04/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)